CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI BUSSETO, LUGAGNANO VAL D'ARDA , VERNASCA E BESENZONE

(Art.30 D.Lgs 18.08.2002 n.267 e art.10 D.P.R. 04.12.1997 n.465)

PREMESSO

- che il Comune di Busseto in provincia di Parma ed i Comuni di Lugagnano Val d'Arda, Vernasca e Besenzone in provincia di Piacenza hanno ravvisato l'opportunità di porre in essere la gestione in forma associata delle rispettive Segreterie Comunali;
- che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e l'art.10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il servizio di Segreteria;
- che i Comuni di Lugagnano Val d'Arda, Vernasca, Besenzone e Busseto sono ricompresi nella stessa Sezione regionale dell'Agenzia;
- che, al 31 dicembre 2009, il Comune di Lugagnano Val d'Arda conta una popolazione residente di n. 4.310 abitanti, il Comune di Vernasca conta una popolazione residente di n. 2.313 abitanti, il Comune di Besenzone conta una popolazione residente di n. 985 abitanti ed il Comune di Busseto conta una popolazione residente di n. 6.978 abitanti, per un totale di 14.586 abitanti e, conseguentemente, la presente convenzione, ai sensi della vigente normativa e con provvedimento della Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali dell'Emilia Romagna di riconoscimento della stessa, viene contestualmente ascritta alla classe II;

- che p	ertanto in esecuz	zione de	ella deliberazi	one del Consi	iglio C	comunale de
Comur	ne di Busseto n	n d	lel	, della	delibe	erazione de
consig	lio comunale di I	_ _ugagna	ano Val d'Ard	da ndel		, della
deliberazione del Consiglio Comunale di Vernasca ndele						
della	deliberazione	del	Consiglio	Comunale	di	Besenzone
n. d	el					

Tra i Signori:

Laurini dr. Luca, Sindaco pro-tempore del comune di Busseto;

Papamarenghi dr. Jonathan, Sindaco pro-tempore del Comune di Lugagnano Val d'Arda;

Molinari dr. Gian luigi, Sindaco pro-tempore del Comune di Vernasca; Garavelli Luigi, Sindaco pro-tempore del Comune di Besenzone;

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART.1: Oggetto della convenzione

Le funzioni amministrative del servizio di segreteria dei Comuni di Busseto, Lugagnano Val d'Arda, Vernasca e Besenzone verranno svolte per il periodo di validità della presente convenzione in forma associata avvalendosi di un unico Segretario comunale e di distinti uffici di Segreteria presso ciascun Municipio.

ART.2: Nomina e revoca del Segretario

La nomina e la revoca del Segretario è riconosciuta al Sindaco del Comune di Lugagnano Val d'Arda in qualità di "capo - convenzione" che dovrà darne comunicazione agli altri Comuni subito dopo l'assegnazione del Segretario convenzionato da parte dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – sezione regionale dell'Emilia Romagna;

ART.3: Modalità di espletamento del servizio

Il Segretario dovrà svolgere le funzioni di spettanza per n. 14 ore settimanali presso l'ufficio di segreteria del Comune di Busseto, per n. 9 ore settimanali presso l'ufficio di segreteria del Comune di Lugagnano Val d'Arda, per n. 9 ore settimanali presso l'ufficio di segreteria del Comune di Vernasca e per n.4 ore settimanali presso l'ufficio di segreteria del Comune di Besenzone secondo l'articolazione oraria concordata con i rispettivi Sindaci e dovrà in ogni caso assicurare a ciascun Comune l'assistenza e gli adempimenti previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle riunioni degli organi collegiali.

ART.4: Emolumenti dovuti al Segretario

Gli emolumenti spettanti al Segretario sono quelli fissati dalle vigenti normative e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Spettano inoltre al Segretario: la retribuzione mensile aggiuntiva prevista per le sedi di segreteria convenzionate, pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lettere da a) ad e) del contratto di lavoro, oltre i compensi relativi ad eventuali maggiorazioni dell'indennità di posizione, l'indennità di risultato, la quota dei diritti di segreteria di competenza di ciascun comune entro i limiti di legge, ed il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art.45, comma 2 del CCNL 16.5.2001.

ART.5: Ripartizione degli oneri finanziari

Tutti gli emolumenti di cui all'articolo precedente, relativi alla gestione del Servizio convenzionato, con l'eccezione delle spese di viaggio e dei diritti di segreteria, saranno a carico dei comuni stipulanti nella seguente proporzione:

- a) Comune di Busseto: 39%
- a) Comune di Lugagnano Val d'Arda: 25%
- b) Comune di Vernasca: 25%
- c) Comune di Besenzone: 11%.

ART.6: Fondo di mobilità

La quota destinata al fondo di mobilità verrà conteggiata in base al trattamento economico erogato al segretario nell'anno in corso secondo l'aliquota fissata dall'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali come previsto dal DPR 465/97 e dall'art.102 c.5 del D.Lgs.vo n. 267/2000. La quota del "Fondo di Mobilità" così calcolata sarà a carico dei Comuni stipulanti secondo le percentuali stabilite all'articolo precedente.

ART.7: Soggetto erogatore

L'erogazione degli emolumenti di cui al precedente art. 5 verrà effettuata dal Comune capofila con rimborso periodico trimestrale da parte degli altri comuni.

Gli emolumenti per diritti di segreteria e per eventuali maggiorazioni dell'indennità di posizione sono interamente a carico del Comune a favore del quale è effettuata la prestazione.

Relativamente all'indennità di risultato i Sindaci d'accordo con il Segretario, potranno anche convenire , anno per anno, che ciascun ente versi direttamente la quota di propria competenza al Segretario nella misura di cui al precedente art. 5.

Il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art.45, comma 2 del CCNL 16.5.2001, da calcolarsi secondo le tariffe ACI riferite alla classe e tipo di autovettura utilizzata, farà carico ai singoli comuni, con esclusione del comune capofila, in funzione del numero di accessi alla sede comunale. Gli emolumenti spettanti verranno liquidati con cadenza semestrale su presentazione di apposito rendiconto.

ART.8: Decorrenza e durata

La presente convenzione decorrerà dalla data di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della Sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e avrà scadenza il 30.09.2011. Alla scadenza potrà essere rinnovata con appositi atti deliberativi degli enti interessati. Il recesso della stessa potrà avvenire in qualsiasi momento, per motivata determinazione di una delle parti da manifestarsi, con preavviso da notificare almeno tre mesi prima e previa apposita deliberazione di Consiglio Comunale. In tal caso il Segretario titolare della Segreteria già convenzionata rimarrà in servizio presso l'ufficio di Segreteria del Comune capo-convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lugagnano Val d'Arda,

Il sindaco del comune di Busseto

(dr. Luca Laurini)

Il Sindaco del Comune di Lugagnano Val d'Arda:

(dr.Jonathan Papamarenghi)

Il Sindaco del Comune di Vernasca

(dr GianLuigi Molinari)

Il Sindaco del Comune di Besenzone:

(sig. Luigi Garavelli)